Regolamento per lo svolgimento delle elezioni di Ateneo in modalità telematica

EMANATO CON D.R. N. 158 DEL 27 MARZO 2023
IN VIGORE DAL 29 MARZO 2023

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione degli artt. 39 e 86 del Regolamento generale di Ateneo e disciplina le modalità di voto in modalità telematica per le elezioni di tutte le rappresentanze negli Organi di Ateneo.

Art. 2
Principi generali

1. Per lo svolgimento delle elezioni in modalità telematica è utilizzata una procedura telematica di voto da remoto che garantisce anonimato, integrità, segretezza e certezza dell'espressione del voto e ne impedisce un uso scorretto e/o improprio.
2. Il diritto di voto è esercitato mediante dispositivo elettronico, idoneo all'accesso e all'uso della suddetta procedura, di proprietà e/o in uso personale.

Art. 3
Modalità operative

1. Le modalità operative delle elezioni, dalla presentazione delle liste e delle candidature a quelle di votazione, sono rese note mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, in apposita sezione dedicata ai procedimenti elettorali.
2. L'accesso alla piattaforma di voto da remoto avviene attraverso l'uso di credenziali univoche e personali.

Art. 4
Presentazione delle liste e delle candidature

1. La presentazione delle candidature e delle liste avviene nel rispetto della tempistica riportata nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni, secondo le modalità operative indicate dal gestore della procedura telematica di voto da remoto e pubblicate sul sito web dell'Ateneo, nella sezione dedicata.

Art. 5
Modalità di voto

1. Le votazioni si svolgono in modalità telematica con procedure che garantiscono:

a) che il voto sia personale, libero e segreto;
b) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi e, qualora ritenuto opportuno, eventuali ulteriori modalità che assicurino l'autenticazione;
c) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;

d) l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di conoscere il voto espresso dal singolo elettore;
e) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca);
f) che il voto espresso sia immodificabile.

2. L'elettore, una volta autenticatosi sulla procedura telematica di voto da remoto, esercita il proprio diritto di voto. Compiute le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il proprio voto e di chiudere la sessione di voto.
3. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni e negli orari indicati nel Decreto Rettorale di indizione.

Art. 6
Commissione Elettorale Centrale

1. L'Ufficio amministrativo competente sovraintende al regolare svolgimento delle elezioni telematiche e riceve tutte le informazioni relative alla procedura informatica di voto.
2. Alla Commissione Elettorale Centrale competono le altre funzioni attribuite al seggio elettorale dal Regolamento generale di Ateneo in quanto compatibili con la procedura telematica di voto.
3. La Commissione Elettorale Centrale, con il supporto del predetto Ufficio, redige verbale puntuale di tutte le operazioni elettorali.

Art. 7
Scrutinio informatizzato

1. A conclusione delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Centrale, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della procedura telematica di voto da remoto, constatata la regolarità delle operazioni, accerta il raggiungimento del quorum previsto per la validità delle votazioni e dà inizio alle operazioni di scrutinio. Le procedure di scrutinio sono pubbliche e le modalità di accesso sono rese note sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata.

Art. 8
Pubblicazione dei risultati

1. I risultati elettorali, accertati e validati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo, entro dieci giorni dall'ultimo giorno di votazione.

Art. 9
Norma finale, emanazione ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al Regolamento generale di Ateneo e alle norme vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.